



## PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 2339

Prot. n.

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

#### OGGETTO:

Modifica dei Criteri e Modalità per la concessione delle agevolazioni economiche a sostegno delle attività culturali di rilievo provinciali" approvati con la deliberazione n. 913 del 17 maggio 2013 e successive modificazioni.

Il giorno **28 Dicembre 2017** ad ore **09:10** nella sala delle Sedute  
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

#### LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

**UGO ROSSI**

Presenti:

VICEPRESIDENTE  
ASSESSORE

**ALESSANDRO OLIVI**  
**CARLO DALDOSS**  
**MICHELE DALLAPICCOLA**  
**SARA FERRARI**  
**MAURO GILMOZZI**  
**TIZIANO MELLARINI**  
**LUCA ZENI**

Assiste:

IL DIRIGENTE

**ENRICO MENAPACE**

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica:

Con la deliberazione n. 913 del 17 maggio 2013, e successive modificazioni, la Giunta provinciale, ha approvato i “Criteri e Modalità per la concessione delle agevolazioni economiche a sostegno delle attività culturali di rilievo provinciale... omissis”, attuativi della legge provinciale 3 ottobre 2007, n. 15 (Disciplina delle attività culturali), di seguito indicata come legge provinciale sulle attività culturali.

In particolare, al capo quarto della Disciplina attuativa sopracitata, l'art 22 disciplina le modalità di concessione di “Contributi per la realizzazione di eventi straordinari”.

Tenuto conto della necessità di rivedere la disciplina inerente gli interventi straordinari, anche al fine di sostenere iniziative innovative e sperimentali sotto il profilo culturale, si rende opportuno modificare a decorrere dall'esercizio 2018, l'articolo 2 lettera c) e il comma 4 dell'art. 22 dei citati Criteri come segue.

Il requisito della straordinarietà deve intendersi riferito a:

- iniziative innovative, sperimentali o svolte dal soggetto proponente in via straordinaria e non ripetibile;
- iniziative non prevedibili o non programmabili dal soggetto al momento della scadenza delle domande di contributo ordinario.

Il contributo per la realizzazione di iniziative straordinarie in quanto iniziative innovative, sperimentali o svolte dal soggetto proponente in via straordinaria e non ripetibile può essere concesso al medesimo soggetto per una sola iniziativa all'anno.

Il contributo per la realizzazione di iniziative straordinarie in quanto iniziative non prevedibili o non programmabili dal soggetto proponente al momento della scadenza delle domande di contributo ordinario può essere concesso per la medesima attività una sola volta.

Ai soggetti non qualificati il contributo può essere concesso per la medesima attività per un massimo di tre anni consecutivi.

Tutto ciò premesso,

## LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- vista la legge provinciale 3 ottobre 2007, n. 15 e successive modificazioni;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 913 del 17 maggio 2013;
- visti gli atti citati in narrativa;
- vista la deliberazione n. 6 del 15 gennaio 2016 e visti i relativi pareri espressi dai servizi di staff;
- a voti unanimi espressi nelle forme di legge;

## DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, le modificazioni ai “Criteri e Modalità per la concessione delle agevolazioni economiche a sostegno delle attività culturali di rilievo provinciali” approvati con la deliberazione n. 913 del 17 maggio 2013, e successive modificazioni, di seguito indicate:  
al comma 1 dell'art. 2 sostituire il testo della lettera c) con :

“eventi culturali di rilievo provinciale straordinari.

Il requisito della straordinarietà è riferito a:

- iniziative innovative, sperimentali o svolte dal soggetto proponente in via straordinaria e non ripetibile;
- iniziative non prevedibili o non programmabili dal soggetto al momento della scadenza delle domande di contributo ordinario”

all'art. 22 sostituire il testo del comma 4 con:

“Il contributo per la realizzazione di iniziative straordinarie in quanto iniziative innovative, sperimentali o svolte dal soggetto proponente in via straordinaria e non ripetibile può essere concesso al medesimo soggetto una sola volta all'anno.

Il contributo per la realizzazione di iniziative straordinarie in quanto iniziative non prevedibili o non programmabili dal soggetto proponente al momento della scadenza delle domande di contributo ordinario può essere concesso per la medesima attività una sola volta.

Nel caso di soggetti non qualificati il contributo può essere concesso per la medesima attività per un massimo di tre anni consecutivi.”

2. di stabilire che le modifiche di cui al punto 1 trovano applicazione a decorrere dal 1 gennaio 2018;
3. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet istituzionale;
4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa.

Adunanza chiusa ad ore 11:10

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

**Non sono presenti allegati parte integrante**

IL PRESIDENTE

Ugo Rossi

IL DIRIGENTE

Enrico Menapace